

**PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE**

In attuazione della Delibera del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

**L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano**, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

**E**

Il Dott. **Stefano Murgia** nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Cod.Fisc. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, di seguito denominato "Professionista",

**RICHIAMATO**

Il Regolamento ATS per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, co.6 del D.lgs n.165/2001, approvato con deliberazione del C.S. ATS Sardegna n.77 del 09/02/2021 ([https://www.atssardegna.it/documenti/12\\_111\\_20210209085336.pdf](https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20210209085336.pdf)), modificato con delibera del C.S. ATS Sardegna n.103 del 17 febbraio 2021 ([https://www.atssardegna.it/documenti/12\\_111\\_20210217191000.pdf](https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20210217191000.pdf)) e successivamente recepiti dalla ASL n°5 di Oristano con deliberazione del Direttore Generale n.115 del 19 aprile 2022.

**PREMESSO**

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL Oristano n. 69 del 01/03/2023, veniva conferito al dott. Stefano Murgia un incarico libero professionale ex art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001, per prestazioni Mediche specialistiche di Nefrologia, progetto: "Potenziamento della S.C. Emodialisi della ASL n.5 di Oristano". Approvazione atti e contestuale autorizzazione al conferimento incarico al Dott. S.M.;

- con successive deliberazioni del Direttore Generale ASL Oristano n. 376 del 16/08/2023 e n. 156 del 06/03/2024, si procedeva alla proroga del contratto con scadenza il 03/09/2024;

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

- che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione specifica correlata alle attività della propria formazione professionale;

- che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

**Art. 1 Condizioni generali del contratto**

L'ASL di Oristano ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di lavoro

di natura libero professionale con il Dott. Stefano Murgia, specializzato in "Nefrologia", attinente e performante per lo svolgimento del progetto "Potenziamento della S.C. Emodialisi della ASL n.5 di Oristano".

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto per mesi sei, a partire dal **04/09/2024** fino al **03/03/2025** incluso.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che saranno a lui declinati dal Direttore della S.C. di Emodialisi del P.O. S. Martino di Oristano o da un suo delegato.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

**Art 2 Luogo di svolgimento dell'incarico**

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso la S.C. di Emodialisi sulla base del progetto "Potenziamento della S.C. Emodialisi della ASL n.5 di Oristano".

### **Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale**

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di medico specializzato in Nefrologia.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrata nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

### **Art. 4 Obiettivi**

L'incarico sarà specificamente teso al mantenimento degli obiettivi del progetto "Potenziamento della S.C. Emodialisi della ASL n.5 di Oristano" in particolare:

- potenziamento dell'attività preventiva nell'ottica di rallentare la progressione della patologia renale cronica;
- consentire una più adeguata distribuzione dei carichi di lavoro secondo competenze specifiche dei dirigenti medici afferenti la Struttura di riferimento;
- ridurre l'ingresso di pazienti in terapia sostitutiva;

### **Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative**

L'attività svolta è rapportata ad un orario di massimo n.24 ore settimanali, articolate sulla base delle esigenze concordate con il Direttore della S.C. di riferimento, con un compenso orario pari a 90 euro (diconsi euro novanta/00), al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA

se dovuta.

La tariffa di cui sopra è da ritenersi onnicomprensiva di ogni onere o spesa sostenuti dal professionista in occasione dello svolgimento dell'incarico professionale.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

**Art. 6 Segreto e tutela della privacy**

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del

trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL di Oristano.

**Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato con deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:  
<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

**Art. 8 Recesso unilaterale**

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché

sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

#### **Art. 9 Controversie**

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

#### **Art 10 Imposta di Bollo**

L'imposta di bollo è a carico della parte contraente, e sarà successivamente assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzie delle Entrate Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05/05/2022.

#### **Art. 11 Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. **8** pagine e di n. **11** articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale ASL di Oristano Il Professionista

Il Direttore Generale ASL di Oristano

Il Professionista

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Stefano Murgia